

RISOLUZIONE N. 12/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 20 febbraio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L'articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Al riguardo, il comma 75 del citato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con decreto dell'allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'allora Ministro dello sviluppo economico, del 14 dicembre 2021 sono state dettate le disposizioni applicative del credito d'imposta in parola.

In particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto del 14 dicembre 2021 prevede che ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all'impresa del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il predetto Ministero, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3, del citato decreto del 14 dicembre 2021 comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del predetto decreto del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente